

REGOLAMENTAZIONE DEGLI INTERVENTI SUL TERRITORIO COINVOLGENTI IL VERDE PUBBLICO

Art. 1 – PREMESSA

L'Amministrazione Comunale del Comune di Cannobio attraverso gli uffici competenti deve essere messo in condizione di esaminare preventivamente ogni qualsiasi progetto o richiesta che interessi direttamente il verde pubblico la cui esecuzione comporta la relativa autorizzazione a procedere ed in particolare:

- l'occupazione anche temporanea degli spazi adibiti a verde pubblico (parchi giardini aiuole spartitraffico scarpate filari ecc.);
- gli scavi da effettuarsi negli spazi adibiti a verde pubblico;
- la posa in opera anche provvisoria di arredi chioschi transenne strutture pubblicitarie ecc. in corrispondenza del verde pubblico;
- in caso di lavori ritenuti urgenti ed improrogabili l'Amministrazione Comunale attraverso gli Uffici competenti dovrà essere contattata anche telefonicamente richiedendo un sopralluogo di accertamento onde stabilire le più corrette tipologie di intervento. Detti interventi dovranno essere regolarizzati con istanza.

Le richieste dovranno essere presentate secondo quanto indicato nell'allegato 1.

Art. 2 - SCAVI IN CORRISPONDENZA ZONA DI RISPETTO DEGLI ALBERI

- Qualunque tipo di scavo non potrà essere regolarizzato ad una istanza inferiore a metri 2,50 dal tronco della pianta.
- In presenza di essenze arboree di pregio o di grande dimensione l'Amministrazione Comunale tramite gli Uffici competenti si riserva di richiedere istanze superiori a metri 2,50 oppure eventuali accorgimenti in fase di esecuzione delle opere di scavo.
- In ogni caso non potranno essere tagliate radici superiori ai 2 cm di diametro.
- Ovviamente allo scopo di rispettare la presente normativa potrà essere preso in considerazione lo spostamento del tracciato di scavo.
- In casi eccezionali con dimostrata impossibilità di spostamento del tracciato di scavo dovrà essere rilasciata autorizzazione previa verifica dell'essenza arborea interessata.

Art. 3 – IMPIANTI AEREI E OPERE IN SOPRASUOLO

- Il posizionamento di impianti e strutture sopra la quota di campagna in corrispondenza di alberate e singole piante dovrà essere preventivamente autorizzato secondo la normativa di cui all'art. 1.
- E' vietato addossare o scaricare materiali di qualsiasi natura e consistenza in corrispondenza dei colletti degli alberi o sui tappeti erbosi se non preventivamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale tramite gli Uffici competenti.
- Gli eventuali prefabbricati e/o similari a qualsiasi scopo destinati non devono interessare l'apparato aereo dell'albero e devono essere opportunamente autorizzati in particolare per quanto concerne l'altezza.
- Sono vietati l'infissione di chiodi e l'installazione di cavi o lampade sulle piante.
- Qualsiasi opera di ristrutturazione o modifica della situazione esistente deve prevedere la possibilità di accesso al verde pubblico per le normali manutenzioni.

Art. 4 – DANNI ACCERTATI

Qualunque danno arrecato dalle essenze arboree verrà valutato in base alle tabelle di valutazione allegate.

Art. 5 – RESPONSABILITA' CIVILI E PENALI

- La caduta o moria di alberi a seguito di opere compiute sul verde pubblico senza alcuna autorizzazione o difformi alle previsioni concordate con l'Amministrazione Comunale tramite gli uffici competenti comportano la totale responsabilità civile e penale dell'esecutore delle opere.
- E' vietato oltremodo necessario puntualizzare che la caduta di un albero può verificarsi a seguito di eventi meteorici in presenza di particolare indebolimento dell'apparato radicale.

Art. 6 – MODI E TEMPI DI INTERVENTO

La tipologia d'intervento deve essere sempre concordata ed autorizzata con l'Amministrazione Comunale tramite gli uffici competenti e allo scopo di permettere accertamenti e controlli in corso d'opera deve essere segnalata per iscritto la data di inizio dei lavori con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla stessa indicando l'impresa esecutrice dei lavori.

Art. 7 – RIPRISTINI CONSEGUENTI AI LAVORI

Al termine dei lavori eseguiti l'area verde interessata dovrà essere totalmente ripristinata in modo conforme alla situazione esistente prima dell'intervento.

Art. 8 – VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE

A garanzia del rispetto della normativa in base all'importanza e consistenza degli interventi può essere richiesto all'esecutore delle opere il versamento di un congruo deposito cauzionale determinato con apposito atto della Giunta Comunale.

Art. 9 – REGOLAMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI DANNI ALLE ALBERATE CITTADINE

Le tabelle inserite nel presente regolamento permettono di determinare il valore effettivo del patrimonio arboreo e del verde cittadino allo scopo di quantificare l'entità del danno accertato e la contestazione di addebiti.

Art. 10 – CALCOLO DEL VALORE DI UN ALBERO

Il valore dell'essenza arborea è ricavato moltiplicando tra loro i sottoelencati indici di riferimento:

- a) indice di riferimento secondo la varietà e specie
- b) indice di riferimento secondo il pregio estetico dell'albero e le sue condizioni fitosanitarie
- c) indice di riferimento secondo la zona in cui è di dimora l'albero
- d) indice di riferimento a seconda delle sue dimensioni di età

Art. 11 – INDICE DI RIFERIMENTO SECONDO LA VARIETA' DELLA SPECIE

Questo indice è basato sul prezzo di vendita al dettaglio dell'albero di quella specie e di quella varietà rilevato dall'elenco prezzi della C.C.I.A. di Milano riferito all'anno e al trimestre in cui è stato causato il danno.

Bisogna prendere in considerazione 1/10 del prezzo di vendita di una pianta la cui circonferenza del tronco 100 cm. Da terra sia di 12 – 14 cm. (per gli alberi a foglia caduca) e altezza da 4 mt. a 4,50 mt. (per le conifere).

Art. 12 – INDICE DI RIFERIMENTO SECONDO IL PREGIO ESTETICO E LE CONDIZIONI FITOSANITARIE

In questo caso il valore è condizionato da un coefficiente che varia da 0,2 a 10 in considerazione della sua bellezza della posizione ambientale (esemplare isolato in gruppo in filare ecc.) delle sue condizioni fitosanitarie della sua vigoria vegetativa ecc. così come indicati nel quadro esplicativo sottoriportato:

1. Pianta sana vigorosa solitaria esemplare
2. Pianta sana vigorosa in gruppo da 3 a 5 esemplari
3. Pianta sana vigorosa in gruppo 5 esemplari o in filari
4. Pianta sana media vigoria solitaria
5. Pianta sana media vigoria in gruppo da 3 a 5 esemplari
6. Pianta sana media vigoria in gruppo superiore a 5 o in filare
7. Pianta poco vigorosa a fine ciclo vegetativo solitaria
8. Pianta poco vigorosa a fine ciclo vegetativo o malformata in gruppo o filare
9. Pianta poco vigorosa giovane a dimora da meno di 3 anni
10. Pianta senza vigoria ammalata
11. Pianta senza valore

Art 13 – INDICE DI RIFERIMENTO SECONDO LA ZONA DI CUI E' A DIMORA

Il valore dell'albero è anche in funzione della zona di cui è a dimora rispetto al territorio cittadino. In pieno centro l'albero ha valore maggiore che in periferia: il costo di impianto e le successive cure culturali sono infatti molto maggiori che per le zone periferiche, Anche in questo caso ci si avvale di coefficienti da 10 a 4 come dal quadro esplicativo sottoriportato:

1. Centro città (all'interno del centro storico)
2. Centro abitato
3. Periferia o frazioni con l'esclusione dei nuclei di antica formazione
4. Periferia e parchi periferici
5. Zone rurali

Art. 14 – INDICE DI RIFERIMENTO SECONDO LE DIMENSIONI ED ETA'

Le dimensioni di un albero avente funzione decorativa paesaggistica è data dalla circonferenza del tronco misurato a 100 cm da terra (sia per latifoglie che conifere).

Nel sottoriportato quadro esplicativo sono riportati pure degli indici che hanno la funzione di esprimere l'aumento del valore in funzione dell'età:

CIRCONFERENZA IN CM.	INDICE
Fino a 30	1
Da 30 a 40	1,5
Da 40 a 50	2
Da 50 a 60	3
Da 60 a 70	4
Da 70 a 80	5
Da 80 a 90	7
Da 90 a 100	9
Da 100 a 110	10
Da 110 a 120	11
Da 120 a 130	13
Da 130 a 140	14
Da 140 a 150	15
Da 150 a 160	16
Da 160 a 170	17
Da 170 a 180	18
Da 180 a 190	19
Da 190 a 200	20
Da 200 a 220	21
Da 220 a 240	22
Da 240 a 260	23
Da 260 a 280	24
Da 280 a 300	25
Da 300 a 330	26
Da 330 a 360	28
Da 360 a 390	29
Da 390 a 420	31
Da 420 a 450	33
Da 450 a 500	35
Da 500 a 550	38
Da 550 a 600	40
Da 600 a 700	45

Art. 14 – VALUTAZIONE DEI DANNI DEGLI ALBERI – ARBUSTI – TAPPETI ERBOSI – ARREDI

I danni arrecati agli alberi sono proporzionali al loro valore.

Art. 15 – DANNI PER FERITE AL TRONCO – SCORTECCIAMENTI – LESIONI RADICALI

In questi casi il danno è proporzionale al rapporto larghezza ferita / circonferenza del tronco.

LESIONI IN % CIRCONF. TRONCO	INDENNITA' IN % VALORE ALBERO
Fino a 20	20
25	25
30	35
35	50

40
45
50

60
80
90

Il danno così determinato va aumentato di 1/3 per ogni 30 cm di altezza della ferita, In questa valutazione si è tenuto conto della distribuzione dei tessuti coticali che se molto esteso può compromettere in tempi più o meno lunghi la vita stessa della pianta; in particolare per l'insorgenza di infezioni fungine carie e marciume.

Art. 16 – DANNI ALLE PARTI AEREE DELL'ALBERO

Per determinare i danni arrecati alle chiome degli alberi occorre tenere conto del loro volume prima del danno accertato e stabilire una proporzione in base alla tabella di cui al punto 1. Occorre tenere conto degli interventi resi necessari per riequilibrare la forma della chioma e per ridurre il danno riformazione della chioma tagli disinfestazioni ecc.) eseguiti con personale specializzato.

Art. 17 – DANNI DEGLI ARBUSTI TAPPETI ERBOSI ARREDI VARI

Nella fattispecie per quantificare i danni causati ad arbusti tappeti erbosi ed arredi vanno prese in considerazione le tariffe dell'elenco prezzi del Bollettino della C.C.I.A di Milano riferite all'anno ed al trimestre in cui si è verificato il danno accertato e contestato con un minimo dovuto in qualsiasi caso come stabilito con deliberazione della Giunta Comunale.